



ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna - di seguito Camera di commercio –, nell’ambito delle attività previste nel Piano Nazionale Transizione 4.0 e in un’ottica di accompagnamento delle imprese verso la logica dell’adozione degli standard europei per la rendicontazione sostenibile, a seguito del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 che ha approvato il progetto “La doppia transizione, digitale ed ecologica”, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci *green oriented* volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, l’iniziativa “Bando voucher digitali edizione 2024” si prefigge i seguenti obiettivi:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie digitali avanzate, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business, anche green oriented;
 - promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - per le MPMI impegnate nella transizione digitale ed ecologica, questi due temi possono e devono essere combinati insieme. Il bando vuole anche favorire interventi di digitalizzazione che riescano a rendere meglio sostenibili i settori più impattanti legati a energia, trasporti, industria, edilizia e agricoltura attraverso l’applicazione dei principi di riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

Gli interventi di innovazione digitale - e le relative spese di cui all’art. 6 - dovranno riguardare **almeno una tecnologia dell’Elenco 1** - inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1.

- **Elenco 1:**
 - a) intelligenza artificiale (**Tecnologia prioritaria**);
 - b) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica (**Tecnologia prioritaria**);
 - c) robotica avanzata e collaborativa;
 - d) interfaccia uomo-macchina;
 - e) manifattura additiva e stampa 3D;
 - f) prototipazione rapida;
 - g) internet delle cose e delle macchine;
 - h) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;
 - i) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc);
 - j) big data e analytics;
 - k) blockchain;
 - l) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - m) simulazione e sistemi cyberfisici;
 - n) integrazione verticale e orizzontale;

- o) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- p) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

– **Elenco 2:**

- a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- b) sistemi fintech;
- c) sistemi EDI, electronic data interchange;
- d) geolocalizzazione;
- e) tecnologie per l'in-store customer experience;
- f) system integration applicata all'automazione dei processi;
- g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
- h) programmi di digital marketing;
- i) connettività a Banda Ultralarga;
- j) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
- k) sistemi di e-commerce;
- l) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita.

Gli ambiti tecnologici di intervento sono descritti nell'allegato tecnico, che è parte integrante del presente bando.

I progetti centrati sulle tecnologie **a) intelligenza artificiale e/o b) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica** di Elenco 1 - a seguire definite **Tecnologie prioritarie** - avranno precedenza rispetto ai progetti su altre tecnologie del bando solo se verificano le seguenti condizioni (oltre alle altre condizioni di ammissibilità previste dal bando e secondo le priorità definite dall'articolo 10):

a) nel progetto, la prevalenza di spesa è sulle **Tecnologie prioritarie** con presenza, su tali tecnologie, di spese per Consulenza e/o Formazione che abbiano prevalenza su eventuali altre spese per Consulenza e/o Formazione.

b) La Formazione - se prevista come spesa nel progetto - potrà essere finanziata solo se specifica sull'applicazione/messa in opera del progetto. Non sarà finanziabile formazione generica o introduttiva sulle **Tecnologie prioritarie** disponibile online, o che possa essere seguita gratuitamente dall'impresa ad esempio dalle seguenti pagine:

- per **a) intelligenza artificiale** > www.elementsofai.com/eu2019fi

- per **b) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica** >

<https://culturaeconsapevolezza.mase.gov.it>.

ARTICOLO 3 – NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto (voucher).
2. Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo delle spese ammissibili per l'assegnazione del contributo	Entità del contributo	Importo massimo del contributo
euro 5.000,00	50% delle spese ammissibili	euro 10.000,00

3. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹;
 - b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bologna ed effettuino investimenti di cui al presente bando a favore della sede legale e/o unità locali ubicate nell'area metropolitana di Bologna.
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Bologna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135²;
 - i) I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a g), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher.
2. Al fine di favorire una rotazione nell'accesso ai contributi per i processi di digitalizzazione, le imprese a cui sono stati assegnati contributi a valere sul "Bando voucher digitali I4.0 - annualità 2023" della Camera di commercio di Bologna ed hanno presentato la relativa rendicontazione nei termini, non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando per l'annualità 2024. In caso di presentazione la domanda verrà considerata irricevibile, senza avviare l'analisi di merito.
3. Non sono ammissibili richieste di contributo relative ad attività e/o investimenti su software e/o tecnologie per le quali le imprese, negli anni precedenti, abbiano già ricevuto contributi sui bandi voucher digitali di questa CCIAA.
4. **Il contributo verrà assegnato dando la precedenza ai progetti riguardanti imprese femminili, giovanili³, in possesso del rating di legalità⁴, e/o sulle Tecnologie prioritarie, secondo le priorità**

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ In base all'art. 5, comma 1, lett. l) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche: le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne; le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne; le imprese individuali gestite da donne.

In base all'art. 5, comma 1, lett. m) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di

definite dall'articolo 10. Le richieste delle altre imprese verranno soddisfatte in presenza di disponibilità residue.

5. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico, salvo diversa indicazione comunicata dall'impresa a mezzo pec.

ARTICOLO 5 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e/o servizi non possono essere soggetti beneficiari se già partecipano in qualità di fornitori per altre imprese che presentano domanda di contributo a valere sul presente bando.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono:
 - essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.⁵

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando. **Almeno il 30% del costo totale del progetto deve essere riferito a servizi di consulenza e/o formazione relativi alle tecnologie di cui all'elenco 1;**
 - b) acquisto, canoni e noleggi di beni strumentali materiali e immateriali e di servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, *nel limite massimo del 70% dei costi ammissibili funzionali all'introduzione delle tecnologie abilitanti di cui all'elenco 1 art. 2 del presente bando ed eventualmente di una o più tecnologie dell'Elenco 2 del medesimo articolo, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al suddetto Elenco 1.* Sono esclusi rate, acquisto finale e riscatto per leasing finanziario. **Sono in ogni caso esclusi i costi relativi ad apparecchi telefonici (centralini, smartphone ecc.) ed attrezzature informatiche di base (pc, monitor, notebook, tablet, stampanti non 3D, server, router, sistemi operativi, pacchetti di office automation, siti web aziendali o loro parti accessorie come newsletter, mailing-list, live-chat, ecc.).**
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio dei fornitori;
 - b) importi per casse previdenziali addebitati dai professionisti;
 - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - f) la predisposizione della richiesta di contributo per il presente bando.

impresa giovanile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche: le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a 35 anni; le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni; le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 35 anni.

⁴ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

⁵ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 2, la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità** - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.
4. **Le spese ammissibili relative alle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 1 dovranno avere importo pari o superiore alle spese ammissibili relative alle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 2. Ove tale condizione non venga rispettata le spese di cui alle tecnologie Elenco 2 verranno ridotte al valore delle spese per tecnologie Elenco 1.**
5. **Tutte le spese devono essere fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 30 maggio 2025.**
6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
7. **Nei preventivi, così come nelle relative fatture, è necessario che attività ed investimenti siano chiaramente dettagliati e distinti, sia come descrizione dei contenuti che come costi. Necessario distinguere i costi per attività di Consulenza, Formazione e per acquisto di Beni e/o Servizi, oltre che distinguere e definire gli investimenti secondo le tecnologie e/o software di progetto.**

ARTICOLO 7 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

REGIME DI AIUTO EX REG.UE N.2023/2831

I contributi alle imprese appartenenti a tutti i settori economici, esclusi quelli della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 2023/2831.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nei tre anni precedenti
De minimis "generale" (Regolamento UE N. 2023/2831)	Tutti i settori economici (esclusi settori produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura)	€ 300.000,00

Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre anni precedenti si superi il massimale sopra indicato sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo solo per la quota utile a raggiungere il massimale.

REGIME DI AIUTO EX REG. UE N. 1408/2013

I contributi alle imprese appartenenti al settore della produzione primaria in agricoltura verranno assegnati ai sensi dei Regolamenti UE NN. 1408/2013.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella, considerando

l'esercizio in corso e i due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013)	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 25.000,00

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa "unica" (concessi, anche se non ancora effettivamente percepiti) nei tre anni precedenti la domanda accedendo al sito del Registro Nazionale Aiuti (in sigla RNA) <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>. Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, entro il limite massimo della copertura integrale di ciascun costo e a condizione che il cumulo sia ammesso anche dagli altri aiuti sulle stesse spese:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno

del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 11:00 del 11/9/2024 alle ore 13:00 del 18/9/2024**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame di merito dell'istanza. **La firma da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa richiedente non è regolarizzabile in seguito e quindi eventuali invii successivi degli elementi mancanti non potranno essere presi in considerazione.**

2. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:

a) **MODELLO BASE** generato dal sistema;

b) **MODULO DI DOMANDA**, disponibile sul sito internet www.bo.camcom.gov.it, alla sezione "Contributi della Camera / Voucher digitali Edizione 2024", compilato in ogni sua parte, **che comprenda anche l'esposizione del progetto:**

- **dichiarazione possesso requisito di priorità di livello 1 (impresa femminile/giovanile, rating di legalità) o livello 2 (tecnologie prioritarie);**
- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2;
- previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
- eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, esso si riferisce;
- ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;

La mancata allegazione dei moduli di cui al presente punto 2) non è regolarizzabile in seguito e quindi eventuali invii successivi degli elementi mancanti non potranno essere presi in considerazione.

3. Alla domanda, per l'ammissibilità a contributo, dovranno essere inoltre allegati:

- i preventivi di spesa redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo, **come definito nell'articolo 6 comma 7; i preventivi di spesa non potranno essere antecedenti al 1 gennaio 2024** e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi;
- autocertificazione del fornitore di consulenza e/o formazione inerente le tecnologie di cui all'Elenco 1, relativa a quanto previsto all'art. 10 comma 3 lettera c.
- il "Report di self-assessment di maturità digitale Selfi 4.0 – impresa" aggiornato nell'anno 2024, compilato sul sito www.puntoimpresadigitale.camcom.it accedendo con il link/token ricevuto alla prima registrazione;
- **nel caso di progetto riguardante le "b) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica", report di self-assessment di sostenibilità "SUSTAIN-ability" da realizzare e completare sul sito <https://esg.dintec.it/> entro la data di presentazione della domanda. In questo caso non sarà necessario allegare il report ottenuto online, ai fini della domanda sarà considerata la data di realizzazione del questionario registrata sul sito.**

4. Con l'invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell'imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione).

5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive

all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.

6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. **I contributi sono assegnati prioritariamente:**
 - a. **alle domande ammissibili delle imprese femminili, delle imprese giovanili e delle imprese in possesso del rating di legalità**, con identico valore di priorità (**livello 1**). **Nell'ambito di tale livello 1 le domande vengono riportate in graduatoria secondo l'ordine cronologico** di presentazione delle stesse e sono ammesse a contributo fino all'esaurimento del fondo disponibile. Al progetto collocato nell'ultima posizione utile prima dell'esaurimento del fondo viene assegnato l'importo residuo disponibile;
 - b. successivamente, in presenza di disponibilità residue, alle domande ammissibili con costi di progetto riferiti alle **Tecnologie prioritarie**, se verificate le condizioni definite nell'articolo 2; le tecnologie prioritarie hanno fra loro identica precedenza (**livello 2**). **Nell'ambito di tale livello 2 le domande vengono riportate in graduatoria secondo l'ordine cronologico** di presentazione delle stesse e sono ammesse a contributo fino all'esaurimento del fondo disponibile. Al progetto collocato nell'ultima posizione utile prima dell'esaurimento del fondo viene assegnato l'importo residuo disponibile.
2. In seguito, in presenza di disponibilità residue, si procederà all'assegnazione del contributo alle altre imprese ammissibili (**livello 3**), in base all'ordine cronologico di invio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Anche per le imprese senza priorità, al progetto collocato nell'ultima posizione utile, prima dell'esaurimento del fondo, viene assegnato l'importo residuo disponibile.

Una volta accertato l'esaurimento del fondo disponibile in base alle regole di cui sopra, non verrà attivata l'istruttoria delle ulteriori domande presentate.

3. L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale secondo i 3 livelli di cui al punto 1. del presente articolo e, all'interno di questi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua le seguenti verifiche:
 - a. **effettiva presenza dei requisiti di priorità, se dichiarati** (impresa femminile/giovanile, rating di legalità e/o tecnologie prioritarie);
 - b. **attinenza dell'intervento con le tecnologie di cui all'art 2;**
 - c. **verifica che l'impresa si avvalga, per i servizi di consulenza e/o formazione inerenti le tecnologie di cui all'Elenco 1, esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:**
 - Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>;

- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- Innovation Manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 1. Competenze ed esperienze dovranno vertere sulle tecnologie oggetto del progetto. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di servizi di consulenza e/o formazione di cui all'Elenco 2 (art. 2, punto 2) e per i fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 6 comma 1, lett. b).

d. coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2.

4. Entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando, l'Ufficio camerale competente, terminata la fase di valutazione, adotterà un provvedimento di concessione dell'agevolazione, mentre le esclusioni o riduzioni spese, debitamente motivate, verranno comunicate individualmente in corso di istruttoria. Nel caso in cui le comunicazioni procedurali alle imprese (richieste integrazioni, chiarimenti ecc.) riguardino oltre il 30% delle domande di contributo, con conseguente allungamento dell'attività istruttoria, il termine entro il quale dovrà essere approvata la graduatoria è elevato a 100 giorni dalla data di chiusura del bando. La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata via PEC.
5. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 6 comma 1, lettera a) e lettera b). Per l'erogazione del contributo intero in sede di rendicontazione dovranno essere dimostrati costi sostenuti pari ad almeno il doppio del contributo assegnato, con costi per consulenza/formazione inerenti le tecnologie dell'Elenco 1 pari almeno al 30% dei costi totali;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità (nel caso sia stato dichiarato in sede di domanda).
2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere

comunicate, ai fini della loro autorizzazione, a mezzo pec scrivendo alla Camera di commercio di Bologna all'indirizzo incentivi@bo.legalmail.camcom.it . Non saranno autorizzate modifiche sostanziali al progetto iniziale approvato compreso il cambio della tecnologia di riferimento.

ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. La liquidazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 11 e avverrà entro 90 giorni , al netto di eventuali sospensioni per richiesta documentazione e/o chiarimenti, dalla ricezione della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito www.bo.camcom.gov.it, alla sezione "Contributi della Camera / Rendicontazione Voucher digitali Edizione 2024", saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione, tutti i moduli e gli allegati devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:

a) Modulo di rendicontazione spese contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it, alla sezione "Contributi della Camera / Rendicontazione Voucher digitali Edizione 2024"), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

b) [copia delle fatture elettroniche in formato xml o, per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica, copia della fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali è necessario indicare il CUP \(Codice Unico di Progetto\) risultante dall'atto di concessione, secondo le istruzioni fornite all'art. 13.](#)

c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, carta di credito, ecc.). Non sono ammissibili pagamenti con assegno bancario. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO, in alternativa comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse ed il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione.

Le attestazioni di pagamento devono riportare il riferimento alla fattura e, in caso di pagamenti cumulativi, devono essere prodotte le distinte da cui risultino chiaramente gli importi oggetto del contributo del bando;

d) nel caso di attività **FORMATIVA**: dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo. Il Responsabile dell'impresa si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa;

e) nel caso di attività di **CONSULENZA**: evidenza dell'attività di consulenza attraverso progetto, analisi di fattibilità tecnica, specifiche tecniche, schemi, layout, rapporti di sopralluoghi in azienda, od ogni altra documentazione tecnica prodotta dal fornitore che dia evidenza di quali scelte progettuali sono state inizialmente fatte e condivise con l'impresa e quali specifiche sono state definite, **NON** di come successivamente realizzate. **Tale attività è specificata nell'allegato tecnico;**

f) nel caso di acquisto di **BENI e SERVIZI**: evidenza di attrezzature, installazioni di impianti e/o software, integrazione, sviluppo, configurazioni e personalizzazioni, attraverso immagini degli impianti, schermate degli applicativi in uso, link a pagine web, rapporti d'intervento del fornitore od ogni altra documentazione che permetta il riscontro di come è stato implementato il progetto in impresa;

g) la **RELAZIONE FINALE** redatta dall'impresa, raccoglie la documentazione di Formazione, Consulenza, Beni e Servizi e, se presenti report, evidenza dei risultati già conseguiti o immediatamente attesi;

- h) Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" aggiornato dopo il completamento del progetto (la compilazione è da realizzarsi sul portale nazionale dei PID www.puntoimpresadigitale.camcom.it accedendo con il link/token ricevuto alla prima registrazione) e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA.
- i) Nel caso di progetto riguardante la tecnologia "b) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica", realizzare il self-assessment di sostenibilità "SUSTAIN-ability" da aggiornare, dopo aver completato il progetto, sul sito <https://esg.dintec.it/> entro la data di rendicontazione. In questo caso non sarà necessario allegare il report ottenuto online, ai fini della rendicontazione sarà considerata la data di realizzazione del questionario registrata sul sito.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro il giorno **30 maggio 2025**, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di **10** giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher. Il contributo potrà essere erogato solo a condizione che, al momento della presentazione della rendicontazione, il progetto sia stato concluso e le tecnologie risultino attive. Qualora il progetto non sia interamente concluso in ogni sua parte e/o attività e funzionante al momento della presentazione della rendicontazione il contributo sarà revocato. **Non saranno accordate proroghe per ultimare i progetti.**

ARTICOLO 13 – INDICAZIONE CUP

Il presente regolamento fa riferimento alla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

L'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge 21 aprile 2023 n. 41, al comma 6 dispone, a pena di inammissibilità delle spese, che - a decorrere dal 1° giugno 2023 – "le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso".

L'art. 1, comma 479, della legge 213/2023 ha modificato il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legge n. 13/2023 ed esonerato in determinati casi dall'obbligo di riportare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche. Il nuovo comma 7, come sostituito dalla Legge di bilancio 2024, prevede che l'obbligo di riportare il CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Rimane fermo, in tali casi, che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.

Le fatture emesse prima della data di concessione, o che comunque risultino emesse senza l'indicazione del CUP, potranno essere regolarizzate secondo le modalità di seguito riportate.

Fatture elettroniche - Il beneficiario dell'incentivo potrà regolarizzare la fattura elettronica secondo una di queste modalità, in alternativa tra di loro:

- mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. In questo caso, il concessionario/committente può, senza procedere alla materializzazione analogica della prima fattura e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al *file* della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SDI;
- mediante l'emissione di un'autofattura (con importo 0,00) come integrazione della fattura precedentemente emessa non indicante il CUP e che preveda tale indicazione, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019;
- stampando il documento di spesa apponendo una scritta indelebile riportante il CUP e la misura di agevolazione camerale cui si riferisce. Tale stampa dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n.600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA).

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria entro la data indicata nella nota con cui la Camera di commercio di Bologna comunica l'associazione del CUP al contributo assegnato.

Fatture estere - In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

Fatture cartacee - In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento al CUP può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Fatture su documento informatico emesse da soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica - Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali si chiede venga apposto il Codice Unico di Progetto (CUP) risultante dall'atto di concessione. In tutti i casi in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura sulla stampa cartacea della fattura, che l'impresa dovrà conservare agli atti.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;

- b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) dell'art. 4, comma 1;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14;
 - g) mancata conclusione del progetto e attivazione delle tecnologie entro il termine di cui all'art. 12, ultimo comma.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è un funzionario individuato dal dirigente responsabile e reso noto sul sito internet www.bo.camcom.gov.it.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informareLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
- Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
- I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
- Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica

delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta pid@bo.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: dpocameracommerciobologna@baldianpartners.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi